

CODICE

DEL SACRO MILITARE ORDINE
GEROSOLIMITANO

RIORDINATO PER COMANDAMENTO

DEL SACRO GENERALE CAPITOLO

CELEBRATO NELL' ANNO MDCCCLXXVI.

SOTTO GLI AUSPICI

DI SUA ALTEZZA EMINENTISSIMA

IL GRAN MAESTRO

FRA EMANUELE

DE ROHAN.



IN MALTA

Nella Stamperia del Palazzo di S. A. E. Per Fra Giovanni Mallia Suo Stamp.

M D C C L X X X I I.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Indice Generale
Delle Materie contenute in questo Volume
1. Codice di Pagini 514.

	Pag.		Pag.
<i>Cronologia dei gran Maestri</i>	VII	<i>Delle Visite</i>	380
<i>Della Regola</i>	19	<i>Dei Contratti</i>	390
<i>Del Riccoimento dei Fratelli</i>	38	<i>Delle Allogazioni</i>	395
<i>Della Chiave</i>	90	<i>Delle Tribuzioni, e pene</i>	397
<i>Della Ospitalità</i>	109	<i>Della cancellaria</i>	417
<i>Del Comun Tesoro</i>	129	<i>Delle Albergie</i>	423
<i>Del Capitolo</i>	217	<i>Delle Galere, e Vascelli</i>	426
<i>Del Consiglio, e Giudizj</i>	242	<i>Della significazione delle parole</i>	451
<i>Dello scudo</i>	271	<i>ceremoniale per armare i Cavalieri, e dar l'abito dell'Ordine</i>	476
<i>Del Maestro</i>	280	<i>ceremoniale per la elezione dei gran Maestri</i>	489
<i>Dei Magistri</i>	287	<i>Regolamento per la conservazione, e taglio dei Vestiti</i>	483
<i>Dei Priori</i>	301		
<i>Dell'ufficio di Fratelli</i>	309		
<i>Dell'elezioni</i>	317		
<i>Delle Commende &c.</i>	329		

2. Privilegi di Pag. 128.

<i>Bolla di Papa Pio IV</i>	3	<i>Breve di Papa Sisto V</i>	56
<i>Breve del medesimo</i>	28	<i>Bolla di Papa Gregorio XIV</i>	58
<i>Bolla di Papa Pio V</i>	32	<i>Bolla di Papa Clemente VIII</i>	62
<i>Ultra</i>	35	<i>Ultra</i>	68
<i>Breve del medesimo</i>	38	<i>Breve di Papa Paolo V</i>	68
<i>Bolla di Gregorio XIII</i>	44	<i>Bolla di Papa Benedetto XIV</i>	72
<i>Ultra</i>	50	<i>Indice alfabetico delle principali cose contenute nei privilegi</i>	107
<i>Bolla di Papa Sisto V</i>	53		

3. Compendio di Pag. 162

<i>Indice Generale del Compendio</i>	VII
--------------------------------------	-----

109

D E L L'OSPITALITÀ
TITOLO QUARTO.

Che i Fratelli esercitino l'Ospitalità.

CONSUETUDINE.



I. RA tutte le opere di pietà, e umanità per consenso di tutto il popolo Cristiano l'Ospitalità tiene il primo luogo, come quella che abbraccia tutte le altre. Se questa con grande studio da tutti i buoni deve essere esercitata, e riverita; quanto maggiormente da quelli, che col cognome di Cavalieri Ospitalarij vogliono essere conosciuti? Per lo che niuna cosa dobbiamo procurare maggiormente, che di eseguirlo realmente, e con effetti quello che proferiamo col nome.

Giorni nei quali li Cavalieri, e Serventi d'Arme delle sette Lingue debbano servire gl'Infermi.

I. I Reverendi Signori Sedici hanno ordinato a tutti li Fratelli Cavalieri, e Serventi d'Arme sì Novizj, che Professi il servire personalmente li Signori Infermi un giorno della settimana per Lingua, ed hanno destinato il giorno della Domenica ai Cavalieri, e Serventi d'Arme della Lingua di Provenza: Il Lunedì di Auvergnia: Il Martedì di Francia: Il Mercoledì d'Italia: Il Giovedì di Aragona: Il Venerdì di Alemagna: Ed il Sabato di Castiglia, e Portogallo. Incaricando al Maestro dei Novizj l'invigilare, che esattamente si eseguisca opera tanto uniforme all'Istituto del Sagro Ordine.

Che l'Ospedaliere elegga l'Infermiere, e lo presenti al Maestro, ed al Consiglio.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

II. Mporta grandemente, che all'esercizio dello Spedale, ed alla cura degli Infermi sia deputato un uomo prudente, e discreto,

il quale sia Capo, Rettore, e Guida del servizio degli Infermi. E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che l'Ospedaliere del nostro Convento elegga per Infermiere un Fratello della Lingua di Francia, se in essa ne troverà uno atto, e sufficiente per tale esercizio; ma se non troverà alcuno sufficiente in detta Lingua elegga per Infermiere un altro di qualsivoglia altra Lingua indifferentemente ad arbitrio suo, e così eletto lo presenterà al Maestro, ed al Consiglio Ordinario, i quali considerata la sufficienza del presentato, o lo confermeranno, o lo rifiuteranno: E se non fosse giudicato atto, in tal caso l'Ospedaliere ne provvederà di un altro con l'ordine già detto, e l'Infermiere in tal modo eletto attenderà a detto officio solamente per due anni; i quali finiti, il Maestro, ed il Consiglio diligentemente s' informeranno della cura, diligenza, e servizio, che egli avrà fatto in detto tempo; acciocchè se ritroveranno, che egli abbia atteso bene, e giustamente, e lodevolmente ai servizj dell' Infermeria lo possano confermare per altri due anni, altrimenti si rimuova dall' officio, e sen elegga un altro in suo luogo. Lo Scrivano ancora dell' Infermeria si muti parimente ogni due anni, come l' Infermiere.

L' Infermiere sia del grado de' Cavalieri.

FRA UGO DE LOUBENX
V E R D A L A.

III. **C**ON questo però che per l' officio dell' Infermiere si elegga un Fratello Cavaliere.

L' Infermiere si chiami Commendatore dell' Infermeria, e quali sono le sue giurisdizioni.

2. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno ordinato, che per l'avvenire l' Infermiere sia chiamato con il titolo di Commendatore dell' Infermeria: Lo hanno dichiarato Capo, e Governadore della medesima, e con ciò incaricato di tenervi il buon ordine, e la regola, e pertanto lo hanno investito della giurisdizione, ed autorità necessarie per tale fine; con la totale però religiosa dipendenza dall' Eminentissimo Signor Gran Maestro, Venerando Consiglio, e Ven. Ospedaliere.

Il Commendatore dell' Infermeria entri nell' esercizio dell' impiego nel primo di Maggio.

3. **L**N oltre hanno ordinato, che per l'avvenire il Commendatore dell' Infermeria entri nell' esercizio dell' impiego nel primo

primo giorno del mese di Maggio, avendo considerato, che con tale pratica riuscirà più facile, e metodica l'amministrazione del Sagro Spedale, e più comodo al Comun Tesoro il rispettivo rendimento dei conti.

Degli obblighi del Commendatore dell' Infermeria.

F. EMANUELE DE ROHAN.

IV. **S**olleciti della esatta osservanza del primo nostro Istituto strettamente comandiamo, che il Commendatore dell' Infermeria immancabilmente in ogni, e ciascun giorno dell' anno all' aurora, ed al tramontare del Sole visiti, e conforti li Signori Infermi con diligentemente informarsi se sono stati serviti dei medicamenti ordinati, se sono provvisti delle biancherie da letto, e di tutto altro che li può bisognare, ed altresì riconoscere se dai guardiani sono con la dovuta puntualità assistiti. Vogliamo ancora, che in ore da lui credute proprie faccia per l' Ospedale quelle repentine visite, che danno il sicuro riscontro, se si mantiene il buon ordine tra li Signori Infermi, e tra le persone al loro servizio addette.

Il Commendatore dell' Infermeria intervenga nelle visite dei Medici, e Chirurghi, e presenga nei consulti.

4. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno ordinato, che il Commendatore dell' Infermeria assista nelle visite dei Medici, e dei Chirurghi, e presieda a tutti li consulti che occorrerà convocare; per i quali intanto stabilisca un metodo, che farà palese ai Professori per loro governo.

Assista il Commendatore alla distribuzione delle pietanze con invigilare sulla qualità delle medesime.

5. **L**N oltre hanno commesso al suddetto Commendatore dell' Infermeria di assistere nel tempo della distribuzione delle pietanze ai Signori Infermi, e riconoscere il pane, vino, carne, polli, e brodo; e trovando qualche abuso contrario, o al buon servizio degli ammalati, o alla ben intesa economia, ne avvisi i Prodomi, perchè vi rimedino; e questi non facendolo, ne darà parte ai Superiori.

Si commette al Commendatore di esaminare li conti dei Prodomi.

6. **L** Anno altresì incaricato il Commendatore dell' Infermeria di rivedere giornalmente li conti dei Prodomi, e trovando

trovando partite irregolari, delle quali, se avvertiti i medefimi non danno riparo, porti le sue querele ai Superiori. All' incontro se nulla ha che ridire, li sottoscriva, come farà nel bilancio mensuale, e nei conti, che di sei in sei mesi li suddetti Prodomi devono presentare in Tesoro. Sottoscriva ancora tutte le ricevute con le quali li Prodomi chiedono, e s' incaricano degli effetti necessarj per servizio dell' Ospedale.

Il Commendatore dell' Infermeria intervenga nelle visite degli argenti, ed altri mobili, e dell' aromateria.

7. **D**I più hanno con unanime voto ordinato al Commendatore dell' Infermeria d' intervenire nelle visite degli argenti, biancherie, e mobili; come altresì dell' aromateria, che nei tempi stabiliti dai Statuti devono fare il Venerando Ospedaliere, ed il Venerando Gran Conservatore, o i loro rispettivi Luogotenenti.

Si dichiara, che l' economica amministrazione dell' Ospedale non ispetta al Commendatore.

8. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno dichiarato, che il Commendatore dell' Ospedale non debba ingerirsi nell' economica amministrazione della Sagra Infermeria, che nei soli casi prescritti dagli Stabilimenti pubblicati nel presente Sagra General Capitolo, ed an quanto si richiede, perchè li Signori Infermi siano ben serviti, ed il Comun Tesoro non sia dilapidato.

Si stabilisce un nuovo assegnamento al Commendatore con abolire gli antichi dritti.

9. **L**I Reverendi Signori Sedici aderendo alla domanda della Veneranda Lingua di Francia hanno abolito, e soppresso al Commendatore dell' Infermeria tutti, e singoli proventi, emolumenti, assegnamenti, profitti, e vantaggi, come altresì il comodo di prevalersi, anche con il proprio denaro, degli effetti comprati per servizio del Sagra Ospedale. Ordinando, che in compenso gli si diano dal Venerando Comun Tesoro scudi cento ottanta moneta di Malta per mese; e nel fine di ogni biennio una gratificazione di scudi cinquecento simili, qualora si farà dai suoi doveri disimpegnato, con averne riportata l' approvazione dei Superiori; sotto l' obbligo però di tenere a pranzo giornalmente il Priore dell' Infermeria suddetta, lo scrivano dell' Abito, e l' Armoriere lasciando ai medefimi il godimento delle loro tavole del Tesoro.

De' Prodomi

De' Prodomi dell' Infermeria.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

V. **A**Cciocchè lo stato della nostra Infermeria più rettamente, e diligentemente sia amministrato ordiniamo, che siano eletti ogni anno dal Maestro, e dal Consiglio due Prodomi di diverse Lingue, i quali insieme con l' Infermiere con somma cura, e diligenza visitino gl' Infermi, e se troveranno, che manchi alcuna cosa necessaria alla loro cura, compitamente la provvedano; ai quali sia tenuto l' Infermiere di render conto ogni mese in iscritto delle spese che si fanno in detta Infermeria: Il che se lascieranno di fare, quel di loro per il quale si resterà di non eseguirlo, subito s' intenda privato dell' officio.

Quattro Prodomi vi siano nell' Ospedale.

10. **L**I Reverendi Signori Sedici, premurosi sempre più di conciliare il buon servizio delli Signori Infermi con l' economica amministrazione degli interessi del Tesoro, hanno stabilito che li Prodomi del Sagra Ospedale siano per l' avvenire quattro Cavalieri professi di Lingue diverse, ma nessuno di quella del Commendatore dell' Infermeria.

Degli obblighi dei Prodomi, dello Scrivano dell' Infermeria, e del Commendatore della piccola Commenda.

F. FABRIZIO DEL CARRETTO.

VI. **P**ER evitare i finistri, che facilmente si possono commettere ordiniamo, che i Prodomi dell' Infermeria, dopo che dal Maestro, e dal Consiglio saranno eletti, giurino solennemente nell' istesso Consiglio di esercitar bene, e fedelmente l' officio loro per ristoro, e ricreazione de' Signori Infermi, e che distintamente noteranno tutte le spese che ogni giorno si faranno tanto nella bottega, quanto nell' Infermeria, le quali devono essere pagate dal nostro Comun Tesoro. Simile giuramento ancora farà lo Scrivano dell' Infermeria dopo che, secondo le antiche consuetudini, farà stato dall' Ospedaliere presentato al Maestro, ed al Consiglio, e farà stato da loro accettato: E parimente il Commendatore della piccola Commenda, il quale in virtù del detto giuramento non distribuirà cosa alcuna senza ordine de' Medici, e saputa dei Prodomi, i quali di queste cose ancora facciano nota. E se fuori di quest' ordine si faranno alcune spese, non siano ammesse, nè fatte buone.

Si

Si commette ai Prodomi l' economica amministrazione dell' Ospedale.

11. **I** Reverendi Signori Sedici hanno di unanime voto stabilito; che dei quattro Prodomi suddetti sia la privativa cura di tutta l' economica amministrazione del Sagro Ospedale; e perciò l' incombenza di fare tutte le spese pel nutrimento, e servizio de' Signori Infermi, e per tutto ciò che può abbisognare all' Infermeria.

Si raccomanda ai Prodomi l' esecuzione della fondazione la Figuera.

12. **H** Anno pure specialmente raccomandato ai Prodomi di distribuire l' elemosina delle camicie agli Infermi nel Sagro Ospedale, secondo la pia mente del Fondatore il fu Castellano d' Emposta Fra Gaspare la Figuera.

Bilancj da presentarsi al Tesoro dai Prodomi.

13. **I** N oltre hanno determinato, che ogni uno dei quattro Prodomi debba rimettere in Tesoro il bilancio del mese della sua amministrazione, riportando in esso tutto l' introito, ed esito, così in danaro, come in generi, e materiali; il quale dovrà essere sottoscritto dal medesimo Prodomo, e dal Commendatore dell' Infermeria: Ed in ogni sei mesi tutti li quattro Prodomi daranno il conto della totale amministrazione del semestre, sottoscritto da loro, e dal Commendatore.

Del Priore dell' Infermeria.

FRA GIACOMO DI MILLI.

VII. **E** conveniente al Priore dell' Infermeria essere vigilante, attento, e sollecito ai servizj degl' Infermi, e particolarmente circa quelle cose, che appartengono alla salute delle anime: E però comandiamo, che il Priore dell' Infermeria con diligenza attenda alla salute degli Infermi, alla celebrazione delle Messe, all' amministrazione de' Sacramenti, ed altre cose, che spettano all' officio suo. Il che, affinch' egli possa fare con maggior commodità, noi lo liberiamo dal peso delle Caravane, e gli concediamo autorità di poter tenere un servidore, per sostentamento del quale se gli conceda la polizza del formento, come ad un fratello Cavaliere, la quale riceva dal Comun Tesoro.

Che

Che si deputi un Cappellano in ajuto del Priore dell' Infermeria.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

VIII. **V** Ogliamo, che l' Ospedaliere deputi alcun Cappellano dell' Ordine nostro di onesta, ed approvata vita, presentandolo prima al Priore della Chiesa, perchè da quello sia confermato; il quale Cappellano celebri nell' Infermeria quattro Messe la settimana, ed il Priore tre, affinchè gl' Infermi odano ogni giorno Messa; nella quale si facciano orazioni per la salute dell' anime, e de' corpi loro, e se gli assegni il solito stipendio: Siano i medesimi obbligati di udire con diligenza e cura le confessioni, e di amministrare il Santo Sacramento della Eucaristia, seppellire i morti, e di esercitare tutte le cose necessarie alla salute dell' anime degli Infermi, ed ai servizj della sepoltura de' morti.

Si dichiara appartenere al Priore della Chiesa il dritto di approvare il Priore, e Vicepriore dell' Infermeria.

14. **L** I Reverendi Signori Sedici unanimi hanno stabilito, e dichiarato, che al Molto Reverendo Priore della Chiesa spetta il dritto di approvare il Priore, e Vicepriore del Sagro Spedale circa l' idoneità, e sufficienza per l' esercizio della cura delle anime, ed amministrazione dei Sacramenti.

Che il Priore, e Vicepriore dell' Infermeria siano periti in diverse Lingue.

15. **D** I più, sul riflesso che nel Sagro Spedale sogliono essere ammalati di diverse nazioni, hanno confermato, ed ordinato, che il Priore, e Vicepriore dell' Infermeria debbano sapere diverse lingue, acciocchè gli Infermi con più comodo possano confessare li loro peccati; riservato però sempre al Venerando Ospedaliere, o suo Luogotenente, secondo gli Statuti, il dritto di presentarli.

Per Vicepriore dell' Infermeria si deputi un Maltese.

16. **I** N oltre hanno confermato, ed ordinato, che in tutti modi per Vicepriore dell' Infermeria se ne deputi uno che sia Maltese, stante il concorso degl' Infermi di questi vassalli, salva però la preminenza del Venerando Ospedaliere.

Ogni

Ogni biennio di servizio vaglia per una Caravana al Priore, e Vicepriore dell' Ospedale.

17. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno ordinato, e comandato, che al Priore, e Vicepriore della Sagra Infermeria per ogni biennio, che effettivamente avranno servito nel suddetto officio, si bonifichi loro dalla Veneranda Affemblea de' Cappellani una Caravana, come se l'aveffero personalmente fatta sulle galere della Religione.

Il Priore della Chiesa deputi, occorrendo il bisogno, fino ad otto Cappellani per assistere i moribondi nell' Ospedale.

18. **H** Anno anche ordinato, che il Molto Reverendo Prior della Chiesa richiesto dal Priore, o dal Vicepriore dell' Infermeria, nei casi che le circostanze lo esigano, deputi fino ad otto Cappellani Conventuali dei più idonei per assistere li moribondi nel Sagro Ospedale.

De' Medici dell' Infermeria.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

IX. **S**I chiamino alla cura degl' Infermi Medici periti, ed esperti, i quali siano tenuti di giurare in presenza di otto Fratelli delle Lingue, che con gran diligenza, e secondo le regole, e scritti de' Medici approvati, attenderanno alla salute degli ammalati almeno due volte il giorno, e di ordinare le cose che sono necessarie alla loro cura, e che questo non ostante alcun impedimento, o ritegno sia eseguito. Alle visite de' Medici siano presenti l' Infermiere, e lo Scrivano, i quali fedelmente scrivano cosa per cosa tutto ciò, che da' Medici per salute degli Infermi farà ordinato: Ed i Medici piglieranno il loro stipendio dal Comun Tesoro; e non potranno pigliare, nè ricevere per l' opera loro dagli ammalati cosa alcuna.

Numero dei Medici dell' Ospedale.

19. **L**I Reverendi Signori Sedici di unanime voto hanno ordinato, che li Medici principali continuino ad essere tre, e che altrettanti siano li Medici pratici.

Visita che devono fare nella prigione de' schiavi i Medici dell' Ospedale.

20. **D**I più hanno confermato, ed ordinato, che li due Medici, che non sono di mesata, debbano almeno una volta per uno in ciascuna settimana in distinti giorni visitare la prigione degli schiavi.

De' Chirurghi

De' Chirurghi dell' Infermeria.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

X. **S**Tatuimo ancora, che per il medesimo servizio si abbiano due Chirurghi prudenti, discreti, e nell' arte loro peritissimi, i quali siano prima esaminati, ed approvati da' Medici dell' Infermeria, altrimenti non siano accettati.

Numero de' Chirurghi dell' Ospedale.

21. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno stabilito, che siano tre li Chirurghi principali, ed altrettanti li loro pratici.

Giuramento da darfi dai Medici, e Chirurghi.

22. **I**N oltre hanno ordinato che li Medici, e Chirurghi del Sagro Spedale, assunti alli rispettivi impieghi, diano in mano del Venerando Ospedaliere, o suo Luogotenente il giuramento prescritto nello Statuto IX. di questo Titolo.

Della Cattedra di Chirurgia fondata dall' Eminentissimo Cottoner.

23. **D**I più riconoscendo molto utile al pubblico bene la Cattedra di Chirurgia, ed Anatomia fondata dall' Eminentissimo Fra Don Nicola Cottoner di gloriosa memoria, l' hanno confermata, ordinando che si eseguisca esattamente tale pia fondazione.

Spezieria dell' Ospedale rimessa all' autorità del Gran Maestro.

24. **I**N oltre li Reverendi Signori Sedici avendo rivate tutte le Ordinazioni, che trattano della Spezieria della Sagra Infermeria hanno rimesse all' Eminentissimo Signor Gran Maestro, che ordini circa la detta Spezieria tutto quello che parerà bene all' Eminenza Sua per beneficio delli Signori Infermi, ed anche per indennità del Comun Tesoro.

Della visita da farsi nella Spezieria dell' Ospedale.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

XI. **A**Cciocchè gl' Infermi per l' impurità, ed imperfezione delle cose medicinali non ricevano danno nel corpo, comandiamo, che

che la Spezieria dell' Infermeria sia visitata dall' Ospedaliere, e da Prodomi, chiamati i Medici, ogni volta che a detto Ospedaliere, e Prodomi parerà, e che i Medici in presenza loro diligentemente, cautamente, e prudentemente cerchino, e rimirino se la Spezieria sia fornita di drogherie, aromati, e medicine a proposito, e necessarie per gl' Infermi, acciocchè per colpa dello Speziale non si tralasci, o trascuri la cura degli ammalati.

Della medesima visita della Spezieria.

25. **I** Reverendi Signori Sedici hanno ordinato al Venerando Ospedaliere, che visiti ogni tre mesi con li Prodomi, Medici, e Speziale le droghe, e medicamenti, e trovandone dei stantivi, ed inutili, li faccia abbruciare. In caso di trascuraggine di sì importante diligenza, lo hanno dichiarato incorso nella incapacità di ascendere ad ulteriori Dignità, e di conseguire altri beni del Sagro Ordine.

Si proibisce qualsivista regalo, o patto nelle provviste degli impieghi nell' Ospedale.

26. **I**N oltre sul riflesso che il buon servizio de' Signori Infermi dipende moltissimo dalla scelta delle persone, che si destinano ad assisterli hanno pertanto proibito nelle provviste degli impieghi qualsivista regalo, riconoscenza, o costituzioni di pensioni, e patti di denaro contante, sotto la pena a chi contro questa legge prevede l'impiego sia il Venerando Ospedaliere, il Commendatore dell' Infermeria, o altro chiunque di restare incapace di conseguire beni del Sagro Ordine per cinque anni, ed al provvisto di perdere l'impiego.

Abolizione di tutti li salarj, gratificazioni, ed elemosine solite darli nell' Ospedale in generi.

27. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno soppressi, ed aboliti tutti li salarj, gratificazioni, piazze, ed elemosine solite somministrarsi nella Sagra Infermeria in pane, vino, olio, tela, o altro qualunque genere, alla riserva del pane fissato per li serventi del detto Ospedale, e schiavi battezzati al medesimo addetti: Proibendo a chicchessia di fare favorevole relazione su i ricorsi nei quali si domanda, o il salario, o la gratificazione, o l' elemosina nei suddetti generi, sotto la pena a chi le avrà fatte, o contribuito a farle, che restino a suo carico.

Si convertano

Si convertano in danaro tutti gli assegnamenti, che godevano in generi gli ufficiali dell' Ospedale.

28. **D**I più hanno ordinato, che si convertano in danaro tutti gli onorarj, ed assegnamenti, che nella Sagra Infermeria si trovano a quegli ufficiali legittimamente assegnati in pane, vino, olio, tele, o in altri effetti; volendo, che di questi con il salario, che li medesimi hanno oggi in danaro, se ne formi uno.

Tutti i salarj degli ufficiali del Sagro Spedale si paghino dalla Conservadoria.

29. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno stabilito, che tutti gli salarj degli addetti al servizio del Sagro Spedale si paghino dalla Conservadoria a corrispondenza della nota, o sia catalogo dei stipendiati, che dallo stesso Spedale si manderà sottoscritto dal Commendatore dell' Infermeria, e Prodomi al Venerando Comun Tesoro per la sua verificazione; come altresì hanno proibito di farsi nell' Infermeria suddetta verun pagamento di piazze, e suffidj caritatevoli, sotto pena ai contravventori, che non faranno loro bonificati gli esiti di questo genere, e con ciò resteranno del loro importo liquidi debitori al Venerando Comun Tesoro.

Del testamento che devono fare i secolari Infermi nel Sagro Spedale.

FRA GIACOMO DI MILLI.

XII. **V**Ogliamo, ed ordiniamo, che ogni volta che nella nostra Infermeria saranno introdotti secolari Infermi siano tenuti a confessarsi, e comunicarsi. E finalmente il Priore, ed i Prodomi gli ammoniscano, ed esortino a far testamento, il quale testamento sia fatto dal Priore, ovvero dallo Scrivano dell' Infermeria presente il Priore, o altro Prete in luogo del Priore, chiamati due, o tre testimonj, e simile testamento non si possa rompere sotto pena delle leggi Canoniche. E l' istesso Priore, e Scrivano abbiano autorità, e facoltà di fare detto testamento chiamati almeno due testimonj, come se fossero pubblici Notari, e tale testamento sia registrato in qualche libro a futura memoria, e per conservazione delle ragioni, e giustizia di ciascuno ne' beni de' defunti. Che se i Secolari Infermi ricusassero, o non potessero fare testamento, in tal caso l' Infermiere, ed i Prodomi comandino, che dal Priore, ovvero dallo Scrivano si faccia inventario de' beni loro in presenza di testimonj, perchè, risanati gli Infermi, se gli restituiscano,

H

e

e rendano; ovvero, essendo morti, si abbia certezza dei beni loro per conservazione delle ragioni di coloro, che vi avranno interesse, e detti beni così inventariati si chiudano in luogo sicuro sotto le chiavi dell' Infermiere, e dei Prodomi.

Decenza con cui si deve stare nell' Infermeria.

30. **I**N oltre hanno ordinato, che nella Sagra Infermeria tutti, sì Religiosi, che Secolari, stiano con quella decenza, costumatezza, e discrezione, che il luogo esige, proibendoli di domandare, od avere quel che li Medici non avranno prescritto, e qualifia genere di gioco. Chi a tale regolamento non si adatta sia dal Commendatore espulso dall' Ospedale.

Pene contro chi nell' Infermeria ardisce venire alle mani, o alle ingiurie.

31. **D**I più hanno ordinato, che nessuno ardisca nel Sagro Spedale venire alle mani, o ad ingiurie. Il reo di tali eccessi essendo Religioso sia punito come se li avesse commessi nel Palazzo Magistrale, e nelle Albergie. Essendo secolare, il Venerando Ospedaliere, o suo Luogotenente lo potrà, o mettere nei ceppi, o castigare in altro modo a lui benivisto.

Stabilimenti dell' Ospedale si trascrivano in tavolette, che si tengano esposte al pubblico.

FRA GIACOMO DI MILLI.

XIII. **S**Tatuimo, ed ordiniamo, che l' Infermiere, ed i Prodomi facciano scrivere in carta pecora tutti gli Statuti concernenti, ed appartenenti all' Ospitalità, e quelli attaccati ad una tavola tengano appesi nel palagio degli Infermi, affinchè siano palesi, e veduti da ogni uno, e secondo il tenore di essi si attenda al servizio degli ammalati.

Che i corpi de' secolari defunti siano onorevolmente seppelliti.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

XIV. **O**Rdiniamo, che i corpi delle persone secolari, che moriranno nella nostra Infermeria siano convenevolmente, ed onorevolmente portati alla sepoltura; precedendo i Cappellani pregando per

per l' anima del defunto. Si facciano quattro vesti di color nero, delle quali siano vestiti coloro, che portano il cataletto; e queste si conservino a tal effetto. Le sopraddette cose le faccia eseguire l' Infermiere.

Non si permetta agl' Infermi viaticati di uscire dall' Ospedale, e tutti li defunti si seppelliscano nel Cimiterio.

32. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno proibito, che escano dall' Infermeria gli ammalati dopo ricevuto il Santissimo Viatico. Ed hanno altresì ordinato, che li morti nel suddetto Sagro Spedale si seppelliscano tutti nel Cimiterio addetto al medesimo; eccettuati li fervidori dei Cavalieri, che si dovranno trasportare nella Parrocchia della Vittoria, e li Regolari di altri Ordini, e Religioni.

Ai soli Venerando Ospedaliere, Commendatore, e Prodomi si permette di aprire le casse dove sono conservate le robe dei defunti.

33. **L**I Reverendi Signori Sedici uniformandosi agli antichi Stabilimenti hanno strettamente proibito a chicchessia lo aprire le casse ove si conservano le robe dei morti nel Sagro Spedale, o riconoscere gli effetti loro, se non in presenza del Venerando Ospedaliere, del Commendatore dell' Infermeria, e dei Prodomi.

Dell' esecuzione delle ultime volontà.

F. CLAUDIO DELLA SENGLE.

XV. **E** Gli stessi Prodomi facciano fedelmente eseguire l' ultima volontà de' Secolari, che moriranno nell' Infermeria.

De' quattrocento fiorini lasciati dal Castellano d' Emposta Villaraguto all' Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

XVI. **G**LI è cosa ragionevole seguire la divozione dei testatori. Non sia dunque lecito ad alcuno de' nostri Fratelli (abbia che autorità si voglia) disporre di quella somma de' fiorini lasciata, e di poi accresciuta, e che si aumenterà alla nostra Infermeria da Fra Giovanni di Villaraguto Castellano d' Emposta, fuorchè al Gran Conservadore del nostro Convento, al quale concediamo questa facoltà di disporre di detti danari in servizio degli Infermi secondo la volontà, ed ordine del testatore.

H 2

Nota

Vedi il Breve d' Innocenzo PP. X. registrato nei libri del Consiglio sotto li 23. Giugno 1645. ed i Decreti del medesimo Consiglio dei 22. Dicembre 1645. e 5. Novembre 1646. sulla forma da tenersi nell' amministrazione di questa fondazione.

Nota del numero, e prezzo degli argenti si tenga dal Gran Conservadore, o suo Luogotenente.

34. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno ordinato in conformità del Decreto del Venerando Consiglio dei 20. Febbrajo 1684. *ab Incarnatione*, che il Venerando Gran Conservadore, o suo Luogotenente tenga nota del numero, e prezzo degli argenti della Sagra Infermeria.

Che si faccia l' inventario delle masserizie dell' Infermeria.

FRA GIOVANNI DI LASTIC.

XVII. **O**Rdiniamo, che i Prodomi, e l' Ospedaliere con diligenza, e vigilanza ogni anno ricerchino, riconoscano, e vedano i lasciti, i doni, e le masserizie dell' Infermeria, e che facciano inventario autentico sottoscritto, e suggellato in presenza dell' Infermiere, del Priore, e di testimonj di tutte le masserizie, e beni dell' Infermeria, come di vasi di argento, d' oro, di stagno, e di rame, così di tutti i letti, coperte, lenzuoli, padiglioni, e di tutte le cose a questo atte, e deputate, e di tutti gli altri beni, cose, e masserizie destinate al servizio della Cappella del Palagio, delle camere, e cucina, e degli altri officj, e che debbano notare la stima, e valuta loro, e segnare, e bollare i detti beni, e masserizie con qualche segno, o carattere; ordinando che siano conservate in qualche luogo sicuro, netto, e conveniente: Comandando all' Infermiere sotto pena di privazione dell' officio, che in modo alcuno non osi, o presuma di portar fuori della detta Infermeria alcuna di dette masserizie, e beni nascostamente, o palesemente per diretto, o indiretto, ne cambiarle, o convertirle in altri usi.

Il Venerando Ospedaliere, ed il Venerando Gran Conservadore riconoscano li mobili dell' Infermeria.

35. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno statuito in conformità del concordato delle due Venerande Lingue di Francia, ed Aragona registrato in Cancelleria sotto li 31. Agosto 1662., che li Venerandi Ospedaliere, e Gran Conservadore, od i loro rispettivi Luogotenenti, il primo con il carattere di Capo del Sagra Spedale, ed il secondo di Amministratore delle diverse fondazioni di Aragona, facciano la ricognizione delle robe, e mobili della Sagra Infermeria con l' intervento, ed assistenza dei Prodomi sotto pena ai medesimi di perdere il voto nei Venerandi Consigli per tutto il tempo che lascieranno inefeguita questa diligenza.

Libro

Libro delle fondazioni che si deve tenere nell' Infermeria.

36. **D**I più, affinché nella Sagra Infermeria si abbia sempre notizia di qualunque sorte di robe così d' argenti, come di altri utensili, e mobili, che per servizio de' Signori Infermi sono consegnate dagli esecutori delle fondazioni fatte in beneficio di essa Infermeria; ordinarono, che per l' avvenire in poter dello Scrivano si tenga un altro libro, nel quale sotto distinti titoli di ciascuna fondazione si faccia nota, e ricevuta delle robe col giorno, mese, ed anno, nel quale si ricevono con ispecificare anche la persona, che lo consegna, e per conto di quale fondazione, la qual ricevuta sarà sottoscritta dalli Prodomi originalmente in detto libro.

Della bolla dell' Ospedaliere.

FRA GIACOMO DI MILLI.

XVII. **P**ER conservazione de' beni, e delle masserizie dedicate per uso degli Infermi ordiniamo, che l' Ospedaliere, o suo Luogotenente tenga una bolla di ferro con la quale si bollano le coperte, paramenti, ornamenti, ed altre masserizie, beni, e mobili che si possono bollare, acciocchè non siano cambiate, trasportate, o alienate; e che detta bolla si conservi in un sacchetto di cuojo suggellato col suggello dell' Ospedaliere, ovvero del suo Luogotenente, e de' Prodomi, la quale bolla conservi l' Infermiere: E quei vasellamenti, mobili, e masserizie, che non saranno destinate, o necessarie per l' uso di ogni giorno, si ripongano in qualche luogo serrato con le chiavi dell' Infermiere, e de' Prodomi.

Del bollo con cui si deve segnare la roba dell' Infermeria.

37. **L**I Reverendi Signori Sedici hanno comandato, che il bollo, con cui si segnano le robe della Sagra Infermeria, sia custodito dal Commendatore di essa, e con quello sia marcata tutta la roba, che si consegna al Lingiere.

Si proibisce l' estrarre mobili fuori dell' Ospedale.

38. **I**N oltre per la conservazione delle suppellettili della Sagra Infermeria hanno ordinato, che nessun ufficiale dell' Infermeria, tanto Religioso, come Secolare, possa prendere, ed avere padiglioni, coperte, coltri, e lenzuola della Infermeria per uso proprio, nè quelli di là estrarre senza l' espressa licenza del Gran Maestro, sotto pena della privazione dell' officio, e salario di un anno a favore del Comun Tesoro.

H 3

Dej

Dei visitatori dell' Ospedale da deputarsi ogni tremestre dal Sagro Consiglio.

F. EMANUELE DE ROHAN.

XIX. **L**A nostra sempre più ardente premura, perchè li Signori Ammalati siano con la maggior esattezza, e carità serviti, ci obbliga a statuire, come per la presente perpetua legge facciamo, che oltre le visite stabilite da altre leggi, il Gran Maestro, e Consiglio di tre in tre mesi deputino due Priori, o Balli de' più preminenti con la commissione di visitare, uniti all' Ospedaliere, la Sagra Infermeria, e prendere le sincere informazioni di ciò che conviene ordinare di nuovo, o rimediare per il buon servizio dei Signori Infermi. Del risultato delle loro diligenze faranno relazione al Gran Maestro, e Consiglio; ai quali diamo la potestà di ordinare tutto ciò che conduce al nostro fine suddetto, anche bisognando di moderare, o rievocare tutte, o alcuna delle Ordinazioni Capitolarj, e farne altre più utili.

Della franchigia dell' Infermeria.

F. FABRIZIO DEL CARRETTO.

XX. **O**Rdiniamo, che se alcun delinquente fuggirà al refugio, o franchigia della nostra Infermeria, e si stia in dubbio s' ella gli debba valere, o no, in tal caso l' Ospedaliere, o suo Luogotenente ad istanza del Castellano, o del Giudice comandi, che il delinquente sia sicuramente guardato nell' istessa Infermeria fin tanto che sopra di ciò si sia avuta la debita cognizione. Che se la franchigia sarà giudicata valida, sia mandato il delinquente col primo vascello fuori di questa Isola, e di ogni nostra giurisdizione, come anticamente è stato osservato.

In quali casi non giovi la franchigia dell' Infermeria.

F. CLAUDIO DELLA SENGLE.

XXI. **Q**uesti sono i casi ne' quali la franchigia dell' Infermeria non gioverà ad alcuno: Non gioverà agli assassini, ne a chi la notte va guastando, e rubando le campagne. Non gioverà agl' incendiarij, ai sodomiti, a' congiurati, ne ai ladri, ne tampoco a coloro che con insidie ovvero a posta, e con animo deliberato, ovvero

a

a tradimento, o con veleno avranno ucciso alcuno. Non gioverà a' domestici dei nostri Fratelli, nè a chi avesse percossa ad alcuno degli stessi nostri Fratelli, ovvero a qualcheduno dei nostri Giudici, ovvero altri Ministri di giustizia, nè a debitori, nè a coloro che nell' istessa Infermeria, o sotto speranza della franchigia di quella, avranno commesso delitto, nè a' testimonj, o Notari falsi, nè a' sacrileghi, o agli affaltatori, ed assassini di strada.

Si continuino li sussidj all' Ospedale delle donne.

39. **L**I Reverendi Signori Sedici considerando molto uniforme alle massime adottate dai Fondatori di questo Sagro Ordine la carità che si somministra alle povere donne Inferme nella casa chiamata delle Incurabili, che con Breve Pontificio registrato in Cancelleria nel dì 12. Agosto 1729. fu rimessa con alcune dichiarazioni alla immediata giurisdizione dell' Eminentissimo Signor Gran Maestro; hanno ordinato, che dal Venerando Comun Tesoro si continuino a somministrare i soliti sussidj.

Li Commissarj dello Spedaletto attendano alla cura delle donne Inferme fuori del medesimo.

40. **I**N oltre hanno ordinato, che dal Venerando Consiglio si continui l' elezione dei due Commissarj delle povere Inferme, li quali, oltre le attuali incombenze che hanno dentro lo Spedaletto delle donne, invigilino come dai Medici sono trattate le povere donne Inferme fuori del suddetto Spedale.

Si somministrino alle povere Inferme fuori dell' Ospedale li medicamenti dalla Spezieria dell' Infermeria.

41. **D**I più hanno ordinato, che alle povere Inferme impossibilitate di portarsi nella casa delle Incurabili si somministrino dalla Spezieria del Sagro Spedale li medicamenti: Hanno però voluto, che le ricette de' Medici siano sottoscritte dai Commissarj della mentovata casa; ai quali hanno strettamente incaricato di vegliare, che li Medici destinati a questa carità non abusino, o con trarre profitto, o con ordinare medicamenti a persone non indigenti. E trovando alcuno in fallo lo riferiscano subito all' Eminentissimo Signor Gran Maestro, perchè proceda, o alla rimozione del reo dall' officio, o ad altro proporzionato castigo.

H 4

Li

Li medicamenti, ed altro si diano alle Inferme abitanti nelle loro case con ricette dei Medici sottoscritte dai Commissarj.

42. **H** Anno pure ordinato, che tutte le droghe, medicine, zucchero, giulebbi, ed altro faranno ordinati da Medici per le Inferme povere, e miserabili, che abitano nelle loro case, non si scrivano nel solito libro, ove si notano quelli, che si danno agli ammalati dentro l'Infermeria; ma si diano in virtù delle ricette de' Medici sottoscritte dai Commissarj delle povere Incurabili; e se altrimenti si farà dallo Speciale, non gli si bonifichino ne' suoi conti.

Li Medici, e Chirurghi devono curare gli Ammalati nel Convento dei Cappuccini, e nei Monasterj di Santa Orfola, e delle Ripentite.

43. **L** I Reverendi Signori Sedici hanno ordinato, che li Medici, e Chirurghi stipendiati dal Venerando Comun Tesoro debbano curare senza mercede li Monasterj di Santa Orfola, delle Ripentite, ed il Convento dei Cappuccini; ai quali Monasterj, e Convento si continui la carità di dar loro i medicamenti dal Sagro Spedale.

Requisito per esercitare la professione medica: E come deve farsi la scelta de' Medici ordinarj per le Squadre.

44. **L** I Reverendi Signori Sedici hanno con il consenso dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Gran Maestro ordinato, che per l'avvenire veruno sia abilitato ad esercitare la professione di Medico, se prima per sei anni continui non avrà atteso alla pratica nel Sagro Spedale: Come altresì hanno stabilito, che li Medici ordinarj per le due Squadre siano per l'avvenire scelti dai Medici pratici del suddetto Sagro Spedale.

Dei bambini esposti, e loro cura.

45. **L** I Reverendi Signori Sedici hanno statuito, che per l'avvenire il Venerando Ospedaliere, e li Prodomi dell' Infermeria invigilino, sappiano, e veggano a quali balie, e persone si danno a nodrire, e mantenere i bambini esposti; e procurino, che siano ben collocati senza frode del Comun Tesoro a danno delli medefimi bambini: E perciò ogni bimestre visitino gli esposti suddetti con tenere un libro della detta visita, in cui dallo Scrivano dell' Infermeria avanti di loro si notino il numero, e l'età dei bambini, e le loro nutrici coi rispettivi loro segni, per impedire che non si fingano gli uni per gli altri. Di tutto ciò che avranno scritto, e notato partecipino li Venerandi Procuradori del Tesoro, li quali nella Camera

Camera dei Conti tengano un altro libro, nel quale vengano notate tutte le cose riguardanti li bambini esposti suddetti per indennità dei medefimi, e del Comun Tesoro.

Dell' educazione dei fanciulli esposti giunti all' età di otto anni.

46. **D** I più hanno stabilito, che li fanciulli esposti giunti all' età di otto anni si mandino al Forte Ricafoli, oppure si consegnino ad artisti per apprendere quelle arti, alle quali si vede portata la loro inclinazione, somministrando loro il solito caritatevole sussidio infino all'età di anni sedici compiuti. Le fanciulle di otto anni si custodiscano sotto il beneplacito dell' Eminentissimo Signor Gran Maestro nel suo Conservatorio. Queste pervenute all' età di anni venti se non furono collocate in matrimonio, o che non abbiano trovato da impiegarfi nelle case dei particolari si mandino a servire nell' Ospedale delle donne a proporzione del numero ivi necessario.

Delli Catecumeni.

47. **L** I Reverendi Signori Sedici hanno confermato, e di nuovo ordinato, che li Catecumeni, e Neofiti s' istruiscano nella Dottrina Cristiana, ed a spese del Tesoro si nudriscano nella miglior maniera, e forma ben vista al Gran Maestro.

Dei Commissarj delli suddetti Catecumeni.

48. **L** N oltre hanno dichiarato il molto Reverendo Prior della Chiesa perpetuo Commissario dei Neofiti, in compagnia di un Cavaliere da nominarsi dal Venerando Consiglio.

Il Tesoro somministri la spesa per la funzione della Cena del Signore nell' Ospedale.

49. **D** I più hanno stabilito, che per la spesa della funzione della Cena del Signore, che si fa nell' Infermeria nel Giovedì della settimana Santa, deve il Comun Tesoro dare scudi cento di moneta di Malta.

Dell' alloggio, che si dà nello Spedale a Pellegrini, e Religiosi che non hanno Convento in Malta.

50. **L** I Reverendi Signori Sedici hanno determinato, che li Pellegrini, e Religiosi, che non hanno Convento in Malta, muniti con legittime patenti si alloggino nel Sagro Spedale per tre giorni. Essendo però il loro destino per i luoghi Santi si trattengano fino

fino alla prima occasione per Levante. Intanto il Commendatore dell' Infermeria cerchi informarsi della loro vita, e costumi, e ritrovando cosa in contrario, ne dia parte ai Superiori, perchè opportunamente vi provvedano.

Piazze morte si riducano, vacando, a cento scudi il mese.

51. **H** Anno pure confermato, ed ordinato, che li salarj di piazze morte, che il Comun Tesoro in Convento paga a diversi benemeriti, vacando, di mano in mano si riducano a mille, e ducento scudi l'anno, e qui si fermino; e vacandone poi si possano ridonare ad altri meritevoli, purchè in tutto non si possa in alcun modo, e sotto qualsivoglia pretesto eccedere la suddetta somma, che viene a ragione di cento scudi al mese.

Dell' elemosine in Convento.

F. EMANUELE DE ROHAN.

XXII. **S** Tatuimo la continuazione dell' elemosine solite darfi dal Comun Tesoro in grano, ed in danaro alle povere orfane, vedove, ed altre miserabili persone oneste, preferendo sempre quelle delle quali i padri, o mariti morirono in servizio del nostro Ordine; come altresì vogliamo che dal medesimo Tesoro si diano li consueti sussidj alla Congregazione chiamata delli Mendicanti, ed all' Ospizio degli invalidi fondato dal Gran Maestro Fra Don Antonio Manoel de Vilhena.

Dell' elemosine fuori di Convento.

F. CLAUDIO DELLA SENGLE.

XXIII. **S** Tatuimo, che si continui il dare l' elemosine, che sono solite darfi nelle nostre Commende.

